

“LINEE GUIDA SUI CRITERI E LE MODALITA’ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DA PARTE DELLA REGIONE CAMPANIA IN ATTUAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 29, DELLA LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 2018, N. 28”

ARTICOLO 1

(Commissione per la valutazione delle domande)

1. Ai fini della valutazione delle domande di finanziamento di iniziative della Regione Campania, nonché delle domande di concessione di contributi da parte di soggetti terzi che non perseguono scopo di lucro, è istituita una Commissione, composta da tre membri con incarico di dirigente regionale. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un funzionario regionale. I predetti componenti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

2. La Commissione valuta le domande pervenute sulla base dei criteri di cui all’articolo 2.

3. La Commissione conclude i propri lavori trasmettendo alla Giunta regionale l’elenco delle domande valutate positivamente con l’indicazione della misura del contributo concedibile e dell’acconto eventualmente da corrispondere, nonché dell’ambito in cui insiste l’iniziativa in modo da consentire l’individuazione della Direzione generale o Ufficio speciale competente ratione materiae, entro un termine congruo ed utile a consentire gli ulteriori adempimenti contabili a carico dei competenti uffici.

4. I soggetti giuridici terzi, al fine di ottenere un contributo finanziario, debbono presentare agli Uffici di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale apposita istanza. La domanda, regolarmente sottoscritta dal legale rappresentante, a pena di esclusione, deve essere corredata da:

- a) dettagliata relazione illustrativa che evidenzia le finalità dell’iniziativa, la data di inizio ed i tempi di esecuzione della stessa;
- b) preventivo di spesa;
- c) copia dello statuto e/o atto costitutivo da cui si desuma il non perseguimento di fini di lucro;
- d) dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, che nel corso dell’anno di riferimento non si è beneficiato di altre provvidenze per la stessa manifestazione in base a leggi regionali.

ARTICOLO 2

(Criteri per la concessione dei contributi)

1. La Commissione valuta le domande di finanziamento di iniziative della Regione Campania nonché le domande di concessione di contributi provenienti da soggetti terzi che non perseguono scopo di lucro, tenuto conto:

- a) della valenza qualitativa delle iniziative;
- b) della meritevolezza dei soggetti titolari delle iniziative;
- c) delle ricadute sociali dei risultati conseguibili.

2. L'ammontare del contributo riconoscibile non può essere superiore, di regola, ad Euro 200.000,00 (duecentomila), salva la valutazione di progetti particolarmente significativi per la ricaduta nel territorio di riferimento.

3. Le richieste di contributo possono pervenire in qualunque momento, secondo i criteri indicati nelle presenti linee guida, compatibilmente con la dotazione finanziaria anche per le annualità successive a quelle di presentazione, ove finanziate.

4. Alle richieste di contributo non finanziate non è preclusa la possibilità di un riesame successivo senza necessità di ripresentazione dell'istanza stessa, compatibilmente con la dotazione finanziaria.

ARTICOLO 3

(Concessione dei contributi)

1. La Giunta regionale, su proposta della Commissione, delibera il finanziamento di proprie iniziative nonché la concessione di contributi a terzi ed altresì l'eventuale liquidazione di un acconto per i beneficiari.

2. L'Ufficio 400301, che detiene la gestione del capitolo di spesa, è competente per i successivi adempimenti contabili e provvede, altresì, alla notifica della delibera di ammissione a finanziamento ove il beneficiario sia un terzo.

3. La Regione non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di iniziative ed attività alle quali ha accordato contributi finanziari.

4. Nessuna pretesa dei terzi potrà essere fatta valere nei confronti della Regione Campania che, in presenza di situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione del contributo e, a seguito degli accertamenti, deliberarne la revoca.

5. La concessione del contributo è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

ARTICOLO 4

(Liquidazione dei contributi)

1. Ai fini della liquidazione, il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere all'Ufficio 400301 entro 90 giorni dalla realizzazione della iniziativa o attività:

a) la relazione circa lo svolgimento dell'iniziativa realizzata, atta ad evidenziare la sostanziale corrispondenza dell'attuato rispetto al programmato;

b) il rendiconto che evidenzia le spese sostenute e le entrate, comprensive anche degli eventuali concorsi finanziari da parte di altri Enti, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante;

c) la documentazione idonea a dimostrare l'effettuazione delle spese, la loro tipologia e l'ammontare;

d) i dati personali e fiscali del beneficiario.

2. Le spese ammissibili devono essere parte integrante di uno stesso programma di attività e possono essere ricondotte alle seguenti tipologie:

a) spese di promozione e pubblicità;

b) spese di progettazione dell'attività;

c) spese di organizzazione;

- d) spese di coordinamento e di direzione;
- e) noleggio spazi, attrezzature ed impianti, compresi i costi dei servizi connessi;
- f) spese per studi, ricerche e pubblicazioni;
- g) spese per altri servizi;
- h) spese per lavori.

3. È fatta salva la possibilità per l'amministrazione regionale di richiedere, attraverso le proprie strutture, ulteriori elementi di documentazione delle spese attinenti il programma finanziato.

4. Non è presa in considerazione una spesa maggiore di quella preventivata e sulla cui base era stato concesso il contributo.

5. La liquidazione del contributo, ovvero della quota rimanente in caso di liquidazione di acconto, è effettuata a consuntivo previa acquisizione della documentazione di cui al comma 1 nel rispetto delle tipologie di cui al comma 2.

ARTICOLO 5

(Specifiche in merito alla erogazione di acconti e alla liquidazione)

1. L'erogazione dell'acconto è subordinata alla presentazione da parte del richiedente di idonea fideiussione di pari importo, secondo quanto domandato dall'Ufficio I Adempimenti amministrativi e contabili in merito a forma, contenuto, durata e clausole della garanzia nel rispetto del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 in quanto applicabile.

2. Lo svincolo della polizza fideiussoria avviene se ed in quanto sia liquidato il saldo.

3. Nell'ipotesi in cui la Giunta non si esprima, rispettivamente ai sensi dell'articolo 3 e dell'articolo 7, su eventuali acconti, l'Ufficio 400301 può, su istanza di parte, per iniziative finanziate ed avviate ma non ancora concluse, corrispondere un acconto pari al 30% del contributo concesso, nel rispetto dei commi 1 e 2.

4. Se in sede consuntiva, nonostante la positiva verifica da parte della Direzione generale competente *ratione materiae* ai sensi dell'articolo 6, non vi è coerenza tra il preventivo presentato in fase di richiesta di contributo ed il consuntivo trasmesso, il contributo liquidabile è ridotto proporzionalmente alla differenza tra il preventivo presentato ed il consuntivo trasmesso.

ARTICOLO 6

(Attività di controllo)

1. La concessione dei contributi di cui alle presenti linee guida comporta per i beneficiari l'obbligo di realizzare le iniziative sovvenzionate in modo conforme a quello programmato.

2. Le Direzioni Generali competenti per materia verificano dette conformità e possono anche svolgere attività di controllo durante le fasi attuative delle iniziative per le quali è stato deliberato l'intervento finanziario.

3. A tal fine, in sede di notifica della delibera di Giunta di concessione del contributo, i beneficiari devono impegnarsi a consentire ogni verifica, ispezione o controllo, da

parte dei competenti uffici e si obbligano a realizzare le iniziative sovvenzionate in modo conforme a quello programmato.

4. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 comporta la revoca del contributo.

ARTICOLO 7

(Concessione contributi straordinari)

1. Per le iniziative di cui all'articolo 1, comma 29 della legge regionale n. 28 del 2018, che risultano particolarmente meritevoli o che si distinguono per il profilo istituzionale o per il contenuto strategico della proposta o per la particolare valenza, la Giunta regionale può deliberare contributi ed eventuali acconti anche in deroga al procedimento previsto dagli articoli 1, 2 e 3.

2. Nei casi di cui al comma 1, su impulso del Presidente della Giunta regionale l'Ufficio 400301, previa verifica della disponibilità finanziaria, e la Direzione generale competente per materia, previa quantificazione dell'importo dell'iniziativa, sottopongono alle competenti determinazioni della Giunta regionale l'ammissione a contributo dell'iniziativa e la quantificazione del suo importo.

ARTICOLO 8

(Norme finali e transitorie)

1. I soggetti che ricevono contributi da parte della Regione per la realizzazione di iniziative ed attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle anzidette iniziative che le stesse vengono realizzate con il patrocinio ed il sostegno economico della Regione Campania.

2. Il presente provvedimento si applica anche ai procedimenti in corso, avviati ai sensi delle delibere di Giunta regionale nn. 588, 756 e 829 del 2018.

3. Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.